REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2000

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1781/1999 che sospende il contingente d'importazione di latte in polvere destinato alla Repubblica dominicana e deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2000 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 [4], stabilisce le modalità di gestione del contingente di latte in polvere per le importazioni verso la Repubblica dominicana, ai sensi del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio [5]. L'applicazione di tale articolo è stata sospesa a norma del regolamento (CE) n. 1781/1999 della Commissione [6]. Dato che la Repubblica dominicana ha ora adottato le misure per l'applicazione del contingente, tale sospensione dovrebbe essere annullata.

(2) Il contingente tariffario è stabilito per periodi di dodici mesi che iniziano a decorrere dal 1º luglio. Pertanto, ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per l'esercizio 2000/2001, occorre adeguare con urgenza anche il periodo previsto per la presentazione delle domande relative ai titoli d'importazione speciali per l'esercizio 2000/2001. Tale periodo inizia a decorrere dal 1º giugno 2000.

(3) Gli operatori che intendono esportare verso la Repubblica dominicana i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 e che nella loro iniziativa incontrano difficoltà a causa dell'attuazione del sistema tariffario, possono chiedere l'annullamento dei titoli di esportazione di cui trattasi, senza rischiare la perdita della relativa cauzione. Di conseguenza, occorre prevedere una deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/1999 [8], che prevede segnatamente le condizioni generali per lo svincolo delle cauzioni.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1781/1999 è abrogato.

Articolo 2

In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, le domande di titoli relative al periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere presentate dal 1º al 9 giugno 2000.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 174/1999 per i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, dello stesso regolamento, recanti l'indicazione Repubblica dominicana nella casella 7 e validi dal 1º luglio 2000, sono annullati su richiesta del titolare, presentata al più tardi entro il 15 giugno all'autorità competente per il rilascio dei titoli. La relativa cauzione viene svincolata.

2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali richieste, indicando il quantitativo, il codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e l'importo della restituzione applicabile. Entro il 16 giugno 2000 al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un compendio di tutte le richieste accettate, indicando il quantitativo totale suddiviso per codice della nomenclatura suddetta e l'importo delle restituzioni in questione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.
[3] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
[4] GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.
[5] GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.
[6] GU L 212 del 12.8.1999, pag. 18.
[7] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
[8] GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione